

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 665

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001

—————

Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi
sospesi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La mancata emanazione del decreto previsto dall'articolo 138, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non consente la conoscenza delle modalità di versamento delle rate dei tributi sospesi in virtù del termine contenuto nella medesima disposizione. A ciò va aggiunto che le condizioni di grave crisi economica, all'origine del provvedimento di proroga, permangono e non sono migliorate; anzi, può affermarsi che vi è stato un ulteriore deterioramento a causa del mancato rilancio dell'economia delle province colpite dal si-

sma del dicembre 1990. D'altro canto, la brevità del termine concesso con la legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, e l'assenza di iniziative a carattere nazionale o spiccatamente locale hanno impedito il miglioramento delle condizioni.

Il rischio del fallimento delle poche imprese ancora sul mercato, in conseguenza del versamento degli oneri in questione, induce a ritenere indispensabile un ulteriore rinvio di almeno un anno fino al 30 settembre 2002, affinché la questione possa essere definitivamente risolta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 30 settembre 2002.

